



AVVISO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA

Art.4 e art.17 del D. Lgs 50/2016

CIG: CUP:

CAPITOLATO SPECIALE

per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio di "SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE"

TITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1 Oggetto

Oggetto della procedura è l'affidamento del servizio di "somministrazione lavoro temporaneo" per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. idraulico- forestali, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'Amministrazione.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione ad un unico operatore, anche in presenza di un'unica offerta purché ritenuta valida e congrua.

I profili professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro afferiscono ai livelli per gli operai: 1° operaio comune, 2° qualificato, 3° qualificato super, 4° specializzato, 5° specializzato super, appartenenti alle famiglie professionali di cui al CCNL degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestali e idraulico-agraria.

Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai livelli, appartenenti al CCNL idraulico-forestale si rinvia alle declaratorie inserite nel citato CCNL.

Art. 2 Fabbisogno dell'Amministrazione

Considerata l'esperienza su progetti analoghi eseguiti dal Comune di Viggiano, si stimano i seguenti importi:

- valore delle prestazioni annuali - inteso quale importo utilizzando i parametri del CCNL vigente totale da riconoscere ai somministrati – euro 1.300.000,00;
- utile max. stimato - per l'azienda fornitrice del servizio – 10 per cento (valutato sullo storico delle offerte acquisite dall'Ente Parco, nella sua qualità di Soggetto attuatore, negli anni di realizzazione di identici progetti) del punto precedente, euro 130.000,00.
- utile reale per l'aggiudicatario sarà rapportato al moltiplicatore in sede di gara.

Detto importo ha carattere meramente presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno, tenuto conto delle opere che verranno effettivamente realizzate in fase di esecuzione dei progetti all'uopo predisposti dall'Ente Parco, nonché dei vincoli finanziari e normativi derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, e dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell'Amministrazione, sulla base dei criteri individuati dal Disciplinare di gara, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività dell'Amministrazione e all'attività ad essa demandata quale soggetto attuatore di altri Enti.



Art. 3 Corrispettivo, fatturazione e aggiornamento prezzi

Il moltiplicatore indicato in offerta dall'Agenzia aggiudicataria, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Detto moltiplicatore, opportunamente valorizzato in termini assoluti, potrà essere sottoposto ad adeguamento del prezzo con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento automatico.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

È fatto salvo, in sede di stipula del contratto, di prevedere, il pagamento delle fatture a 60 giorni dalla data di ricevimento ed il riconoscimento degli interessi Legali al saggio di cui all'art. 1284 del c.c., dopo la scadenza del termine di cui sopra e fino alla data di emissione del mandato.

Art. 4 Durata del contratto

La durata del contratto è fissata in anni uno a far data dalla stipula, soggetto a massimo due rinnovi a giudizio insindacabile del Comune di Viggiano.

Art. 5 Cauzione a garanzia del contratto

L'Agenzia aggiudicataria è tenuta, qualora l'amministrazione appaltante lo ritenga necessario, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva determinata secondo le disposizioni di cui all'art.103 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità delle prestazioni richieste cui la garanzia si riferisce e deve, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Amministrazione, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

TITOLO II SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

Art. 6 Procedura di stipula del contratto

L'Amministrazione provvederà a stipulare il contratto con l'agenzia aggiudicatrice del servizio.

L'Amministrazione, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno di personale in somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, dei livelli, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nei progetti tecnici all'uopo predisposti.

Successivamente si procederà all'invio di tale fabbisogno all'Agenzia; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel presente **Capitolato**.

L'Agenzia elaborerà per ciascun profilo professionale indicato nel "fabbisogno", il costo orario onnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente **Capitolato**, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, Formatemp ed Ebitemp) e del margine di ricarico orario (moltiplicatore) offerto.

L'Amministrazione procederà, previa analisi dei predetti elementi, all'ordine di approvazione.

L'Agenzia adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto una scheda d'ordine, indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine d'agenzia.

L'Amministrazione procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.

I lavoratori assegnati sono soggetti ad un **periodo di prova** la cui durata è stabilita in **un giorno** di effettiva prestazione ogni **quindici giorni** di calendario, ai sensi dell'art.33 CCNL Agenzie per il lavoro, calcolati sull'intero arco temporale assegnato. Entro tale termine potrà essere richiesta la sostituzione del lavoratore, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione.

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall'Agenzia interinale.



Partita IVA n. 00182930768

C.C.P. n.14378855

L'Amministrazione comunicherà gli elementi che formeranno oggetto di contestazione.

L'Agenzia interinale fornirà tutte le comunicazioni/contestazione sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

Art. 7 Disciplina del contratto

Ciascuna richiesta di somministrazione:

1. determinerà il fabbisogno specifico di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario onnicomprensivo determinato compilando la scheda d'ordine;
2. prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
3. potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
4. potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Contestualmente alla somministrazione dei lavoratori richiesti l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e dell'art. 21 D.Lgs. n. 276/2003.

La stipula del contratto con l'Agenzia aggiudicatrice potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Tutte le spese relative al contratto principale ed eventuali contratti successivi (copie, bolli, registrazioni, diritti, ecc.) sono a carico del soggetto aggiudicatario. Per il caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali in sede di pagamento.

Art. 8 Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all'ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell'Amministrazione, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea.

Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.

L'Amministrazione procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata del contratto.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta;
- la corrispondente categoria;
- il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni per operai ed impiegati appartenenti alle famiglie professionali del **CCNL idraulico-forestale**.

Con specifico riferimento alle mansioni si rinvia alle declaratorie contenute nel CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali con riferimento alle mansioni attribuibili ai profili compresi nei livelli degli operai e degli impiegati.

L'Agenzia, a fronte di una "richiesta di fornitura", dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine fissato nella propria offerta tecnica.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione.

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'Amministrazione utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.



La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione del personale dipendente.

La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta di somministrazione.

Art. 9 Compiti, obblighi e responsabilità dell'agenzia aggiudicataria

Le Agenzie sono responsabili della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei. In particolare sono compiti e responsabilità delle Agenzie:

- Pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento;
- Versare i contributi previdenziali;
- Assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R.1124/65 s.m.i.;
- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. 276/2003;
- sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'assenza, a meno che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro;
- comunicare al prestatore di lavoro l'obbligo di quest'ultimo di recarsi dal medico competente del Comune di Viggiano prima della presa di servizio per effettuare le visite di controllo previste dal D. Lgs 81/2008; alla società aggiudicataria verranno tempestivamente indicati il nominativo ed il recapito del medico competente del Comune.

I costi per eventuale divisa e dispositivi di protezione individuale, nonché quelli per tutte le misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori saranno rimborsati dall'Amministrazione all'Agenzia aggiudicataria.

L'Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del libro matricola o documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.

Qualora da tali documenti, l'Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Agenzia collocata in posizione utile nel rispetto dei criteri di cui al succitato art. 6. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

Art. 10 Responsabilità e oneri a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione utilizzatrice si obbliga a:

- comunicare all'Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per il profilo professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata nell'offerta, per la prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, gli straordinari, ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verificano, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premissi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L'Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;



Partita IVA n. 00182930768

C.C.P. n.14378855

- versare direttamente, in caso di inadempimento dell’Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l’azione di rivalsa verso l’Agenzia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D. Lgs 151/2015.

Art. 11 Corrispettivo

Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti.

La quota di corrispettivo che l’Amministrazione corrisponderà all’Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota che l’Amministrazione andrà invece a corrispondere all’Agenzia a titolo di compenso per l’attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di legge.

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall’Amministrazione utilizzatrice all’Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che **costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d’agenzia** (moltiplicatore) offerto.

Il prezzo orario offerto è onnicomprensivo con le seguenti eccezioni:

- le ore straordinarie (diurne, notturne, festive/festive notturne) per le quali è calcolato un aumento sulla retribuzione oraria pari a quello previsto dal vigente CCNL agricolo-forestale;
- **i giorni festivi sono a carico del Comune di Viggiano e dovranno essere fatturati al solo costo, ovvero senza ricarico del margine operativo da parte dell’impresa fornitrice;**
- **i giorni di malattia sono a completo carico dell’impresa fornitrice;**
- l’integrazione prevista dal vigente CCNL Agricolo-forestale per i giorni di maternità obbligatoria sono a carico del Comune di Viggiano e dovrà essere fatturata al solo costo effettivamente sostenuto dall’impresa fornitrice;
- eventuali costi per i giorni di maternità facoltativa sono a completo carico dell’impresa fornitrice;
- i giorni di permesso studio previsti dalla normativa vigente sono a completo carico dell’impresa fornitrice;
- i giorni di permesso straordinario retribuito richiesti dal lavoratore per gravi motivi familiari ai sensi della Legge 53/2000, ovvero in occasione di matrimonio o nascita figli sono a carico del Comune di Viggiano e dovranno essere fatturati al solo costo ovvero senza ricarico del margine operativo da parte dell’impresa fornitrice;
- eventuali benefici contributivi per assunzioni agevolate effettuate in forza di normative vigenti, dovranno essere riconosciuti al Comune di Viggiano, applicando un ribasso al costo orario, determinato in sede di gara, fino a concorrenza del beneficio.

Art. 12 Fatturazione e modalità dei pagamenti

Per il servizio di somministrazione, l’Amministrazione si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.

L’Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all’Amministrazione, contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
- IVA sul margine di agenzia;
- Totale fattura.

Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. **In caso di**



Partita IVA n. 00182930768

C.C.P. n.14378855

assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia.

La liquidazione della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Amministrazione.

Art. 13 Subappalto

È fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o sub-affidare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 14 Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Amministrazione utilizzatrice, contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

L'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata: ritardo di presa in servizio del Lavoratore: € 4,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia; ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: € 4,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 8 del presente Capitolato.

Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 100 a € 300 in relazione all'entità delle inadempienze. Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 500 per singolo lavoratore; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Quanto dovuto dall'Agenzia a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o, in subordine, sulla cauzione definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 15 Diritti sindacali

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970. Ad essi sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dalla vigente contrattazione collettiva.

Art. 16 Cause di recesso

L'Amministrazione può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

L'Amministrazione può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

Art. 17 Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto, le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'Autorità Ordinaria, escludendo qualsiasi tipo di arbitrato.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Potenza.

Art. 18 Tutela della riservatezza

L'Agenzia si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 196/03 e s.m.i.

Art. 19 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio alle norme di legge in vigore per quanto compatibili.



COMUNE DI VIGGIANO
Provincia di Potenza

C.A.P. 85059

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

tel.. 0975/61142 – fax 0975/61137

Partita IVA n. 00182930768

C.C.P. n.14378855

L'Agenzia, sotto la propria esclusiva responsabilità, devono osservare le disposizioni legislative vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Agenzia, comunque inerenti al presente servizio, dovranno avvenire in lingua italiana.

LA RESPONSABILE DELL' AREA
TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA
ARCH. ANTONELLA AMELINA